



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,  
Termini Imerese, Trapani,  
Porto Empedocle

*Reg. Conc. 49/2021*

*Rep. N. 212/2021*

## IL PRESIDENTE

**Dott. Pasqualino Monti**, nato a [REDACTED] ([REDACTED]), il [REDACTED], C.F.: [REDACTED] nella qualità di Presidente p.t. dell'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale, P. I.V.A.: 00117040824, pec: info@pec.portpalermo.it con sede in Palermo nella via Piano dell'Ucciardone n. 4 (d'ora innanzi AdSP per ragioni di brevità) giusto Decreto di nomina del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 342 del 28.06.2017, rappresentato dall'avv. Irene Grifo', nata a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED], C.F.: [REDACTED] [REDACTED] la quale dichiara di intervenire al presente atto quale procuratrice speciale del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, avvalendosi all'uopo della procura speciale del 02.12.2020, notaio Laura Arcoleo, Rep. N. 1462, registrata a Palermo il 03.12.2020 al n. 31901/T allegata sotto la lettera "A" in copia autentica all'atto stipulato in data 04.12.2020, Rep. AdSP n. 87 del 2020 e registrato l'11.12.2020 al N. 32681/1T, di seguito chiamata per brevità "AdSP", "Ente" o "Autorità"

## PREMESSO

VISTO il verbale del 30 ottobre 2019 con il quale la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle ha consegnato, per competenza, all'Autorità di Sistema Portuale per l'adozione dei successivi atti di gestione, il fascicolo completo intestato alla

società Eurorappresentanze Vending s.r.l., riguardante la concessione demaniale marittima n. 12/2014, oggetto del presente rinnovo;

VISTA l'istanza di rinnovo in data 29 maggio 2019 avanzata dalla società Eurorappresentanze Vending s.r.l.;

ACCERTATO che in esito alla pubblicazione della sopracitata istanza nell'Albo Pretorio del Comune di Porto Empedocle, nell'albo della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle e nel sito web dell'Autorità, non sono pervenute né osservazioni né domande di concessione concorrenti;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.M. n. 342 del 28 giugno 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO l'articolo 01, comma 2 della L. 494/93;

VISTA la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;

VISTA la nota prot. n. 22439 in data 8 maggio 2020 con la quale l'Ente ha chiesto alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) le informazioni antimafia a carico della società Eurorappresentanze Vending s.r.l., ai sensi dei decreti legislativi 6 settembre 2011, n. 159 e 15 novembre 2012, n. 218 e del protocollo di intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime ed autorizzazioni, stipulato in data 13 ottobre 2008 tra la Prefettura e l'ex Autorità Portuale di Palermo;

VISTO il deposito cauzionale di euro 3.500,00 a garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione costituito dalla società Eurorappresentanze Vending s.r.l. a mezzo di polizza fideiussoria n.1027426661 emessa in data 23

aprile 2020 dalla HDI Assicurazioni s.p.a. e relativi Appendici alla Polizza n.1 del 16 luglio 2020 e n. 2 del 6 agosto 2020;

VISTO l'articolo 36 del Codice della Navigazione e le disposizioni contenute nel relativo Regolamento per l'esecuzione;

VISTA la precedente licenza di concessione demaniale marittima n. 12/2014 rilasciata in data 16 ottobre 2014 dalla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle in favore della società Eurorappresentanze Vending s.r.l.,

VISTO l'art. 199, co.3 lett. b) della Legge n.77 del 17 luglio 2020 che prevede la proroga di 12 mesi per le concessioni in corso di validità alla data di entrata in vigore del D.L. n.34 del 2020, considerata la natura regolarizzativa della presente concessione a far data dal 01/01/2020 e fatti comunque salvi i generali poteri di autotutela dell'Ente;

VISTA la L. del 13.10.2020 n. 126 del Decreto legge del 14.08.2020 n. 104 e la Circolare n. 6 del 11.12.2020 del Ministero delle Infrastrutture dei trasporti che stabiliscono, a far data ..01.01.2021 che l'importo annuo del canone demaniale dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può essere inferiore ad euro 2.500;

VISTA la nota dell'Ufficio competente dell'AdSP del 13.10.2020 (prot. AdSP n. 14123/20) con la quale si è comunicato che l'iter istruttorio del procedimento volto al rilascio della concessione oggetto del presente atto si è concluso positivamente

### CONCEDE

alla società **"Eurorappresentanze Vending s.r.l."** con sede a Raffadali (AG), nella via F/26 n. 3B, P.I.V.A.: 02365820840, pec: [eurorappresentanzevending@pec.it](mailto:eurorappresentanzevending@pec.it) in persona dell'Amministratore Unico e

Legale rappresentante *pro-tempore* sig. [REDACTED] [REDACTED] nato ad [REDACTED] il [REDACTED] C.F.: [REDACTED]

di occupare **un'area demaniale marittima scoperta della superficie di mq 12,00;**

situata nel Comune di Porto Empedocle, presso la **Banchina Nord del porto di Porto Empedocle**, meglio individuata nell'allegata planimetria sotto la lettera "A";

**allo scopo di mantenere n.3 distributori automatici e la relativa struttura di contenimento e di copertura;**

e con l'obbligo di corrispondere all'AdSP, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, **il canone dell'importo complessivo di euro 6.390,00**, di cui euro 1.390,00 a titolo di canone demaniale relativo all'anno 2020, euro 2.500,00 a titolo di canone demaniale provvisorio relativo all'anno 2021 ed euro 2.500,00 a titolo di canone demaniale provvisorio relativo all'anno 2022.

La presente concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la **durata di mesi 24 a decorrere dal 01/01/2020 e terminando col 31/12/2021, con contestuale proroga di 12 mesi fino al 31/12/2022**, ai sensi e per gli effetti dell'art.199, co. 3 lett. b) della Legge n.77/2020 **sopracitata**, nel qual giorno il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'AdSP, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima della scadenza, da presentarsi prima della scadenza di cui all'art. 20 del Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime dell'Autorità,

purché il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione siano assolti entro i termini consentiti e salvo le conseguenze moratorie in cui il concessionario potrebbe incorrere anche per le formalità di registrazione fiscale.

L'Autorità di Sistema Portuale avrà però sempre la facoltà di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, per qualsiasi ragione, a suo insindacabile giudizio, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimento di sorta.

Parimenti l'AdSP avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nel caso in cui rilevi, a suo insindacabile giudizio, che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'AdSP sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sarà notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario terra' luogo della notificazione l'affissione della ingiunzione per la durata di 10 (dieci) giorni nell'albo dell'Autorità, in quello del Comune di Porto Empedocle e nell'albo della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Porto Empedocle.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna delle aree concesse, tanto alla scadenza della concessione, che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorita' avra' facolta' di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegittima occupazione, ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorita' Giudiziaria ed a cio' il concessionario presta fin da ora la piu' ampia ed incondizionata accettazione per se e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute l'Autorita' potra' rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalita' di sorta, o sui beni del concessionario nei modi e termini di legge.

E' in facolta' dell'AdSP acquisire allo Stato, senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potra' eccedere i limiti assegnatigli, non potra' erigere opere non consentite, ne variare quelle ammesse, non potra' cederle ad altri, ne in tutto ne in parte, fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione, ne destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, ne infine indurre alcuna servitu' nelle aree attigue a quella concessagli, ne recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovra' lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nella zona demaniale concessa agli incaricati dell'Autorita', al

personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sara' direttamente responsabile verso l'Ente dell'inesatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprieta' nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il concessionario si assume l'obbligo di sollevare in maniera assoluta l'Ente da qualsiasi azione, molestia, danno o condanna che potesse ad esso derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre non potra' richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente concessione non esime il beneficiario dal munirsi delle altre autorizzazioni e/o concessioni da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni nonche' dal curare tutti gli adempimenti in ordine alle disposizioni che regolano l'esercizio della propria attivita' in concomitanza con l'esercizio della concessione.

La presente licenza e' peraltro subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- oltre ai casi in cui e' prevista per legge la revoca della concessione, l'Autorita' di Sistema Portuale revochera' il presente atto qualora emergano, in qualunque momento, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi

dell'articolo 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n.218, su richiesta di informativa inoltrata presso la Prefettura di competenza anche in deroga ai limiti di valore previsti dall'articolo 91 del citato Decreto Legislativo n.159/2011 ai sensi del Protocollo d'Intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime stipulato in data 13 ottobre 2008 tra la Prefettura e l'ex Autorita' Portuale di Palermo, ovvero in presenza di fatti e/o situazioni che, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, saranno valutati negativamente;

- il concessionario si impegna, pena la revoca della concessione, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, etc.);
- il concessionario e' obbligato al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la revoca della concessione;
- il concessionario si impegna a comunicare tempestivamente all'Autorita' di Sistema Portuale ogni variazione in merito alla composizione dell'organo di amministrazione e della compagine societaria ai fini dell'aggiornamento della certificazione antimafia e delle informazioni del Prefetto;
- il concessionario dovra' provvedere, a sua cura e spese, anche nelle more dell'eventuale rinnovo della concessione, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali concessi, senza che il concessionario abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta nei confronti dell'Autorita' di Sistema Portuale e dello Stato in dipendenza delle spese sostenute a tale titolo, restando inteso che per i lavori di manutenzione



straordinaria, come per le innovazioni di qualsiasi specie, deve ottenere la formale e preventiva autorizzazione dell'Autorita' e deve attenersi alle prescrizioni da questa eventualmente impartite. L'Autorita' ha comunque facolta' di ordinare gli interventi manutentori ritenuti necessari, e qualora il concessionario non vi provveda entro il termine fissatogli, la stessa Autorita' vi provvedera' d'ufficio, con addebito di spese rivalendosi sulla cauzione e fatta salva comunque la facolta' di dichiarare la decadenza del concessionario ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione;

- il concessionario e' tenuto a pagare sui beni demaniali marittimi in concessione tutte le imposte e le tasse locali;

- il concessionario dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le norme contenute nel Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime dell'Autorita', approvato con Decreto n. 509 del 21.12.2018, entrato in vigore in data 01.01.2019, pubblicato e consultabile sul sito istituzionale dell' Ente: [www.adsppalermo.it](http://www.adsppalermo.it);

- il concessionario sara' tenuto inoltre a concorrere alle spese occorrenti per il servizio di raccolta dei rifiuti portuali secondo il relativo importo e con le modalita' che saranno comunicate dall' Autorita';

- tutti gli impianti (elettrico, idrico, illuminazione, etc.) dovranno essere mantenuti in piena conformita' alla specifica normativa vigente in materia e dovranno essere prodotte all' Autorita' le relative "Dichiarazioni di conformita'";

- il concessionario dovra' provvedere ad adeguare gli impianti alle norme che dovessero essere emanate nel corso della durata della concessione;

- durante l'uso dei beni demaniali marittimi oggetto della presente licenza il concessionario non dovrà arrecare alcun pregiudizio all'utilizzo dei beni demaniali e delle concessioni limitrofe;
- per eventuali esigenze connesse all'attuazione sia del vigente che del futuro Piano Regolatore del Porto di Porto Empedocle l'area concessa dovrà essere lasciata libera da ogni cosa/materiale a semplice richiesta dell'Ente, senza nulla pretendere nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale;
- il concessionario si impegna, ove improrogabili necessitano, ad effettuare lo spostamento di materiali, arredi, attrezzature di lavoro di qualunque genere per consentire l'esecuzione di lavori e/o di operazioni portuali nei beni assentiti in concessione;
- il concessionario, se ed in quanto prescritto dalla legge, è obbligato ad adeguare, a propria cura e spese, i luoghi di lavoro e le attrezzature alle vigenti norme di sicurezza e di igiene del lavoro nonché di sicurezza degli impianti (T.U. per la sicurezza sul lavoro - D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i.);
- il concessionario, se ed in quanto prescritto dalla legge, è obbligato a munirsi, a propria cura e spese, delle autorizzazioni, certificazioni, nulla osta, etc. che non sono di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale, in relazione alle attività esercitate sui beni demaniali concessi;
- il concessionario si obbliga a consegnare all'Ente, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, in un supporto cartaceo ed informatico, il modello di domanda D1 "Do.Ri" (Domanda Richiedente) relativamente ai beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione, mediante l'utilizzo del pacchetto applicativo (Sistema Do.Ri.) contenuto nel Sistema Informativo Demanio Marittimo (S.I.D.), accessibile dal sito web: [www.sid.mit.gov.it](http://www.sid.mit.gov.it);

- il concessionario e' obbligato a pagare eventuali maggiorazioni e conguagli dell'importo del canone scaturenti da disposizioni normative, circolari e/o direttive o da atti dell'Autorita', riferite al periodo di validita' della presente licenza;

- per l'anno 2022 il canone annuo provvisorio di euro 2.500,00, da aggiornare in base al tasso di inflazione programmato, dovra' essere versato entro 20 giorni dalla richiesta dell'Ente, salvo conguaglio a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di cui all'art. 4 della legge n.494/1993 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 400/1993.

Avendo il concessionario gia' corrisposto i canoni per gli anni 2020 e 2021, come da ricevuta del tesoriere dell'AdSP n.1834 del 22 aprile 2020, 1603 del 21.04.2021 e 1695 del 28.04.2021, si rilascia la presente licenza.

La presente licenza di concessione demaniale marittima viene rilasciata anche ai fini della regolarizzazione amministrativa, contabile e fiscale del rapporto concessorio in quanto si riferisce, in parte, ad un periodo pregresso rispetto alla validita' della stessa licenza.

Il presente atto concessorio si e' perfezionato alla data del rilascio.

I comparenti mi dispensano dal dare lettura dell'allegato (denominato allegato "A").

Richiesto io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ricevo quest'atto pubblico informatico, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, da me letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti i quali lo approvano e lo riconoscono conforme alle loro volonta'.

Quest'atto e' scritto da me Ufficiale Rogante su supporto informatico non modificabile su 12 pagine nella sua visualizzazione con il mio software

applicativo ed e' sottoscritto in mia presenza, previo accertamento delle identita' personali, da ciascuna delle parti mediante apposizione delle firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 del Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD e successive modifiche.

Porto Empedocle, 12 luglio 2021

Per l'AdSP

Avv. Irene Grifo' n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

Per l'Eurorappresentanze Vending S.r.l.

Sig.  n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ho firmato il presente documento informatico con firma elettronica, di cui attesto la validita' del certificato di firma per averla verificata.

L'Ufficiale Rogante

Avv. Maria Paola La Spina

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).